



Verband Schweizerischer Errichter von Sicherheitsanlagen
Association Suisse des Constructeurs de Systèmes de Sécurité
Associazione Svizzera dei Costruttori di Sistemi di Sicurezza

Direttiva

Affiliazione alla SES e garanzia di qualità

**Direttiva SES
Edizione_01.01.2018_V1_it**

© Copyright 2017 by SES

Il contenuto della presente direttiva Affiliazione alla SES e garanzia di qualità è stato controllato dalle Commissioni tecniche delle sezioni e approvato dal Comitato SES.

Ordinabile presso:
Associazione Svizzera dei Costruttori di Sistemi di Sicurezza SES
Industriestrasse 22
8604 Volketswil
E-mail info@sicher-ses.ch
Internet www.sicher-ses.ch

Sommario

Parte 1 Direttiva Affiliazione alla SES	4
1 Introduzione	4
2 Ditta specializzata certificata SES	5
3 Specialista certificato SES	6
4 Procedura di ammissione	6
4.1 Certificazione della ditta specializzata	6
4.1.1 Affiliazione provvisoria	6
4.1.2 Certificazione a pieno titolo (affiliazione)	7
4.2 Certificazione dello specialista	7
4.2.1 Certificazione	7
4.2.2 Ricertificazione	7
4.3 Estinzione del riconoscimento	7
5 Elenco delle ditte specializzate certificate SES	8
Parte 2 Direttiva SES Garanzia di qualità	9
1 Generalità	9
2 Ufficio di garanzia di qualità (SES-QS-FS)	9
3 Attestazione di qualità SES per gli impianti di sicurezza conformi	10
3.1 Scopo dell'etichetta di qualità SES e del certificato SES	10
3.2 Descrizione dell'etichetta di qualità SES e del certificato SES	10
3.2.1 Etichetta di qualità SES	10
3.2.2 Certificato SES	10
3.3 Utilizzo dell'etichetta di qualità SES e del certificato SES	10
4 Notifica degli impianti di sicurezza conformi	11
4.1 Attestato di qualità	11
4.2 Registrazione degli attestati di qualità	11
5 Audit di qualità	12
5.1 Autorità di audit di qualità	12
5.2 Esecuzione degli audit di qualità	12
5.3 Procedura in caso di non conformità	12
6 Entrata in vigore	13

Appendice 1: Struttura SES Direttiva per l'affiliazione

Appendice 2: "Richiesta di certificazione/proroga come ditta specializzata SES"

Appendice 3: "Richiesta di ottenimento/proroga del certificato di competenza quale specialista SES"

Appendice 4: "Attestato di qualità"

Appendice 5: "Certificato SES"

Glossario

SES	Associazione svizzera dei costruttori di sistemi di sicurezza (Verband Schweizerischer Errichter von Sicherheitsanlagen)
AICAA	Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio
SES-QS-FS	Ufficio di garanzia di qualità SES
Q-Label SES	Etichetta di qualità SES
Verbale di audit GQ SES	Verbale di audit di qualità SES

Parte 1 Direttiva Affiliazione alla SES

1 Introduzione

1. L'Associazione svizzera dei costruttori di sistemi di sicurezza (SES) si prefigge lo scopo di promuovere la sicurezza delle persone e dei beni materiali con sistemi tecnici in grado di individuare tempestivamente gli eventi e prevenire danni.
2. I requisiti per l'affiliazione sono disciplinati nello statuto dell'associazione SES e non costituiscono parte integrante di questa direttiva.
3. La presente direttiva definisce gli obblighi generali derivanti dall'affiliazione e regola la procedura di certificazione quale ditta specializzata SES o specialista SES di un determinato sottogruppo. I sottogruppi tecnici dell'associazione SES possono inoltre definire requisiti di certificazione supplementari.
4. Gli obblighi e i requisiti supplementari non valgono per i settori specialistici regolati da disposizioni legali, conformemente alle prescrizioni dell'Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio (AICAA). In questi casi, la presente direttiva non si applica.

2 Ditta specializzata certificata SES

1. Per l'ammissione in un sottogruppo specialistico e la relativa certificazione di ditta specializzata SES, vanno soddisfatte le seguenti condizioni.
 - a) Conformemente allo statuto, la ditta richiedente deve dimostrare un'esperienza di almeno 3 anni nella costruzione di impianti nel proprio settore specialistico.
 - b) La ditta specializzata SES deve disporre di un adeguato sistema di gestione della qualità (ad es. ISO9001).
 - c) Presso tutte le sedi che svolgono attività nei rispettivi settori specialistici, la ditta deve disporre di almeno uno specialista certificato SES.
 - d) La ditta richiedente deve dimostrare di aver installato, in Svizzera e negli ultimi 2 anni, almeno 5 impianti conformemente alle direttive tecniche SES. Per questi impianti va stilato un verbale di collaudo e di messa in servizio, corredato della firma del cliente.
 - e) I prodotti e i sistemi devono soddisfare le norme e i requisiti di legge vigenti in Svizzera.
 - f) In caso d'impiego di prodotti terzi rilevanti per il sistema, la ditta specializzata è tenuta a regolare contrattualmente la loro fornitura da parte del produttore.
 - g) La ditta specializzata deve disporre di un adeguato magazzino ricambi in grado di rifornire componenti per l'intera gamma di prodotti installati.
2. La ditta specializzata deve offrire un servizio di eliminazione guasti e di manutenzione. Essa s'impegna a intervenire nei tempi prestabiliti in seguito alla ricezione di segnalazioni di guasti d'impianti certificati SES, per i quali è stato stipulato un contratto di manutenzione con il gestore.
3. Per tutta la durata dell'affiliazione, la ditta specializzata s'impegna inoltre a fornire le seguenti prestazioni.
 - a) Realizzazione di almeno 5 impianti durante l'esercizio in corso, conformemente alle direttive tecniche dell'associazione SES. Per ogni impianto deve essere stilato un attestato di qualità. Tale attestato va trasmesso all'ufficio di garanzia della qualità SES (SES-QS-FS).
 - b) Notifica tempestiva all'SES-QS-FS di mutazioni rilevanti ai fini della procedura di certificazione SES (personale specializzato, dati aziendali ecc.).
4. Per ogni settore specialistico è possibile regolamentare separatamente eventuali requisiti supplementari.
5. In caso d'introduzione di un nuovo settore specialistico SES, il Comitato può emanare dei regolamenti transitori per l'affiliazione in uno specifico sottogruppo.

3 Specialista certificato SES

1. Per ottenere e mantenere la specializzazione SES, vanno soddisfatti i seguenti requisiti.
 - a) Lo specialista deve essere formato riguardo ai prodotti utilizzati (attestazione necessaria). La formazione va effettuata tramite il fornitore o una persona competente in materia, istruita da quest'ultimo.
 - b) Lo specialista deve essere in grado di eseguire la messa in servizio dei sistemi.
 - c) Per ottenere la specializzazione occorre dimostrare lo svolgimento dell'attività professionale nel relativo settore, nonché la frequentazione di un corso di perfezionamento specialistico della durata di almeno un giorno per anno civile.
2. Per ogni settore specialistico è possibile regolamentare separatamente eventuali requisiti supplementari.
3. In caso d'introduzione di un nuovo settore specialistico SES, il Comitato può emanare dei regolamenti transitori per il conseguimento della specializzazione SES.
4. Su richiesta e dietro presentazione della necessaria documentazione di attestazione, l'associazione SES rilascia la specializzazione SES per una durata di 5 anni, prorogabili di volta in volta. La richiesta di proroga va inoltrata 6 mesi prima della scadenza, unitamente alla necessaria documentazione di attestazione.

4 Procedura di ammissione

1. Per l'ammissione in qualità di membro in un sottogruppo specifico, la ditta è tenuta a inoltrare una domanda scritta all'ufficio indipendente di garanzia di qualità SES (SES-QS-FS), allegando le attestazioni specificate nei capitoli 2 e 3. Modulo: "Richiesta di certificazione/proroga come ditta specializzata SES".
2. La domanda e le attestazioni richieste vengono esaminate dall' SES-QS-FS, che inoltrerà il suo preavviso al Comitato SES.
3. Il Comitato SES decide in merito all'ammissione definitiva.

4.1 Certificazione della ditta specializzata

4.1.1 Affiliazione provvisoria

Il Comitato verifica se sono soddisfatti i requisiti conformemente allo statuto. In caso affermativo, la ditta richiedente ottiene l'affiliazione provvisoria nel proprio settore specialistico. Tale affiliazione viene concessa per una durata massima di 2 anni. Durante questo periodo, la ditta richiedente è tenuta a soddisfare le condizioni poste nelle direttive specifiche SES. All'ottenimento dell'affiliazione provvisoria, la ditta richiedente viene registrata presso l'SES-QS-FS e pertanto risulta abilitata a costruire e notificare impianti conformi alle direttive SES.

4.1.2 Certificazione a pieno titolo (affiliazione)

Se gli obblighi richiesti nel capitolo 2 sono stati adempiuti entro il periodo prestabilito dell'affiliazione provvisoria, la ditta richiedente ottiene l'affiliazione nel proprio settore specialistico. Tale riconoscimento SES viene conferito di volta in volta per la durata di 5 anni.

4.1.2.1 Ricertificazione della ditta specializzata SES

La ditta specializzata viene ricertificata ogni 5 anni.

Per la ricertificazione devono essere soddisfatti i requisiti specificati nel capitolo 2, come pure i requisiti supplementari (direttive SES) del rispettivo settore specialistico.

A tale scopo va inoltrato il modulo "Richiesta di certificazione/proroga come ditta specializzata SES" corredato della documentazione di attestazione ivi specificata.

Il riconoscimento di ditta specializzata SES va prorogato di volta in volta 6 mesi prima della sua scadenza, inoltrando il modulo di richiesta e la documentazione specificata nel capitolo 4.1.

4.2 Certificazione dello specialista

4.2.1 Certificazione

Se gli obblighi richiesti nel capitolo 3 sono stati adempiuti, il richiedente ottiene la certificazione SES in qualità di specialista.

Per ogni settore specialistico è possibile regolamentare separatamente eventuali requisiti supplementari.

Il riconoscimento di specialista SES viene conferito di volta in volta per la durata di 5 anni.

4.2.2 Ricertificazione

Lo specialista viene ricertificato ogni 5 anni.

Per la ricertificazione devono essere soddisfatti i requisiti specificati nel capitolo 3, come pure i requisiti supplementari (direttive SES) del rispettivo settore specialistico.

A tale scopo va inoltrato, 6 mesi prima della scadenza, il modulo "Richiesta di proroga del certificato di competenza quale specialista SES" corredato della necessaria documentazione di attestazione.

4.3 Estinzione del riconoscimento

Il riconoscimento di ditta specializzata SES si estingue se:

- a) non sono più soddisfatti i requisiti specificati nei capitoli 2 e 3;
- b) la verifica a campione degli impianti notificati rileva gravi carenze o i certificati contengono indicazioni volutamente false.

5 Elenco delle ditte specializzate certificate SES

1. La SES redige e pubblica un elenco di tutte le ditte specializzate certificate SES.
2. Questo documento viene pubblicato sulla piattaforma Internet SES in una lista denominata "Ditte specializzate certificate SES", disponibile pubblicamente e fornita a gruppi d'interesse quali compagnie di assicurazione, servizi di consulenza della polizia, progettisti, proprietari di case ecc.
3. L'iscrizione nell'elenco avviene in ordine alfabetico secondo il nome delle ditte e comprende rubriche specifiche conformemente alle direttive vigenti nei rispettivi settori specialistici.

Parte 2 Direttiva SES Garanzia di qualità

1 Generalità

1. L'Associazione svizzera dei costruttori di sistemi di sicurezza (SES) si prefigge lo scopo di promuovere la sicurezza delle persone e dei beni materiali con sistemi tecnici in grado di individuare tempestivamente gli eventi e prevenire danni.
2. La presente direttiva definisce la garanzia di qualità nel contesto dell'affiliazione all'associazione SES. I sottogruppi tecnici dell'associazione SES possono inoltre definire requisiti supplementari di garanzia di qualità.
3. La garanzia di qualità è tutelata da un ufficio neutrale esterno (ufficio di garanzia di qualità SES-QS-FS). Mediante la verifica delle informazioni necessarie ed eventuali audit, esso garantisce l'adempimento delle direttive, consentendo così la certificazione.
4. Per i settori specialistici regolati da disposizioni legali, conformemente alle prescrizioni dell'Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio (AICAA), valgono le regolamentazioni dell'AICAA e delle autorità antincendio.

2 Ufficio di garanzia di qualità (SES-QS-FS)

1. L'ufficio di garanzia di qualità (SES-QS-FS) è un'istituzione neutrale non appartenente alla SES. Esso viene designato dal Comitato SES.
2. L' SES-QS-FS è preposto alle seguenti mansioni.
 - a) L'SES-QS-FS funge da centrale di notifica per la ricezione degli attestati di qualità degli impianti di sicurezza realizzati conformemente alle direttive dalle ditte certificate SES.
 - b) Esso tiene un elenco di tutti gli impianti di sicurezza notificati, archivia gli attestati di qualità ricevuti e allestisce le statistiche degli impianti per le ditte specializzate.
 - c) Su richiesta delle ditte specializzate, consegna ai clienti o agli assicuratori le copie degli attestati di qualità ricevuti.
 - d) L'SES-QS-FS provvede a organizzare e monitorare gli audit di qualità degli impianti di sicurezza notificati.
 - e) Esso controlla l'eliminazione di eventuali non conformità riscontrate durante gli audit di qualità. In caso di gravi mancanze o infrazioni, ne fa rapporto al Comitato.
 - f) 10 mesi prima che scadano i certificati, informa le ditte specializzate e gli specialisti sulla data di scadenza e sui passi successivi da intraprendere.

3 Attestazione di qualità SES per gli impianti di sicurezza conformi

3.1 Scopo dell'etichetta di qualità SES e del certificato SES

1. Con l'applicazione dell'etichetta di qualità SES (Q-Label SES) e la consegna del certificato SES, la ditta specializzata conferma sotto la propria responsabilità che l'impianto di sicurezza da essa realizzato soddisfa i requisiti posti dalla SES in materia di sistemi certificati SES.
2. Gli interessati e i proprietari d'impianti, gli organi di controllo ecc. possono così valutare agevolmente se da parte della ditta specializzata vi sia la garanzia che l'impianto offerto o realizzato è un impianto di sicurezza riconosciuto dalla SES ai sensi dei requisiti succitati.

3.2 Descrizione dell'etichetta di qualità SES e del certificato SES

3.2.1 Etichetta di qualità SES

Il Q-Label della SES è disponibile in versione a colori e in bianco e nero.

Nella versione a colori è disponibile come targhetta autoadesiva da 32 x 37 mm.

3.2.2 Certificato SES

Il certificato SES riportato nell'Appendice 5 è disponibile nella versione di base in formato elettronico. Esso consente alle ditte specializzate di integrare in modo semplice e diretto i dati specifici del cliente, dell'impianto e della ditta. La versione di base non può essere modificata né nella forma, né nel contenuto. Le informazioni complementari devono assicurare un'identificazione inequivocabile dell'impianto e della ditta specializzata.

Ai fini di un'immagine unitaria per tutte le ditte, il certificato SES va stampato possibilmente a colori su carta bianca. Per un impianto può essere rilasciato più volte un certificato SES con lo stesso testo.

3.3 Utilizzo dell'etichetta di qualità SES e del certificato SES

1. L'etichetta di qualità SES e il certificato SES possono essere utilizzati solo nei casi in cui è possibile presumere inequivocabilmente che la prestazione offerta o fornita soddisfa i requisiti posti dalla SES. Con la consegna del certificato SES, la ditta specializzata conferma sotto la propria responsabilità che le condizioni succitate sono rispettate.
2. Per gli impianti realizzati, l'applicazione dell'etichetta di qualità SES o la consegna del certificato SES sono consentite solo se al contempo è confermata la conformità degli impianti mediante notifica dell'attestato di qualità all'SES-QS-FS.
3. L'etichetta di qualità SES va applicata in modo ben visibile sull'impianto.
4. Il rilascio dell'etichetta di qualità SES, sia sotto forma di targhetta adesiva sia in formato elettronico, avviene esclusivamente tramite la SES. Anche il certificato SES è ottenibile presso la SES, ma solo in formato elettronico.

4 Notifica degli impianti di sicurezza conformi

4.1 Attestato di qualità

1. La ditta specializzata certificata SES s'impegna a notificare all'SES-QS-FS, mediante attestato di qualità, tutti gli impianti di sicurezza conformi alle direttive SES per i quali è stato emesso un certificato SES conformemente al capitolo 3.
2. L'attestato di qualità, compilato in modo veritiero in ogni sua parte, va consegnato al gestore dell'impianto e all'SES-QS-FS al più tardi entro 2 mesi dalla messa in servizio dell'impianto.
3. Per gli impianti di sicurezza occorre consegnare il certificato SES al gestore e contrassegnare l'impianto con l'etichetta di qualità SES.
4. L'attestato di qualità (Appendice 4) è disponibile nella versione di base in formato elettronico. La versione di base non può essere modificata né nella forma, né nel contenuto. Le informazioni complementari vanno compilate in modo completo e inequivocabile.

4.2 Registrazione degli attestati di qualità

1. L'SES-QS-FS registra e archivia tutti gli attestati di qualità ricevuti. Esso tiene un elenco di tutti gli impianti di sicurezza notificati.
2. Ogni anno, allestisce per le ditte specializzate SES una statistica di tutti gli impianti notificati. Tale prova del numero d'impianti di sicurezza conformi alle direttive è uno dei requisiti posti per il riconoscimento delle ditte da parte della SES.
3. Su richiesta della ditta specializzata SES, l'SES-QS-FS consegna ai clienti o agli assicuratori le copie degli attestati di qualità registrati.

5 Audit di qualità

5.1 Autorità di audit di qualità

1. Il Comitato è autorizzato a verificare, tramite audit a campione degli impianti, l'osservanza e il controllo degli obiettivi di qualità posti alle ditte specializzate SES.
2. A tale scopo la SES può incaricare un ufficio neutrale qualificato per eseguire gli audit di qualità, il quale procederà a una verifica globale dell'impianto di sicurezza in relazione a quanto segue:
 - osservanza delle direttive SES;
 - impiego di sistemi e apparecchi certificati;
 - osservanza dei requisiti concettuali;
 - osservanza dei requisiti amministrativi.
3. Qualora per i settori specialistici s'imponessero requisiti specifici in materia di esecuzione (numero / entità) degli audit degli impianti, valgono le direttive SES applicabili nei rispettivi settori.

5.2 Esecuzione degli audit di qualità

1. L'SES-QS-FS viene incaricato dal Comitato di scegliere un impianto da sottoporre ad audit oppure ne sceglie uno a caso dall'elenco degli impianti notificati. L'SES-QS-FS informa la ditta specializzata sull'audit da eseguire.
2. L'audit va eseguito entro 2 mesi dalla segnalazione dell'impianto.
3. La ditta specializzata provvede a fissare un termine con l'auditor e con il gestore dell'impianto.
4. La ditta specializzata è responsabile dello svolgimento ineccepibile del controllo. Essa è tenuta a informare il cliente in merito al controllo e ad assicurare il libero accesso degli organi di controllo a tutti i locali rilevanti per l'impianto in questione.
5. L'esito della verifica viene comunicato alla ditta specializzata e all'SES-QS-FS in forma scritta.
6. I costi dell'audit vengono fatturati alla ditta specializzata.

5.3 Procedura in caso di non conformità

1. Se durante l'audit di qualità si riscontrano delle non conformità rispetto alle direttive vigenti, queste vengono annotate nel verbale di audit (Appendice Non conformità) e notificate per iscritto alla ditta specializzata e all'SES-QS-FS.
2. La ditta specializzata è tenuta a eliminare le non conformità entro un termine di 8 settimane e a confermare la conformità dell'impianto di sicurezza entro il termine convenuto. Dopo la ricezione di tale conferma da parte dell'SES-QS-FS, alla ditta specializzata verrà inviata la "Conferma dell'attestato di qualità in seguito all'audit dell'impianto".
3. Se per la ditta specializzata SES sussistono requisiti relativi a un determinato numero d'impianti di sicurezza conformi quale prova della specializzazione, l'SES-QS-FS registra tali impianti nell'elenco della ditta come "impianti di sicurezza riconosciuti".

4. Qualora si riscontrassero delle non conformità durante due audit consecutivi dell'impianto presso la stessa ditta, l'organo di audit ne verificherà l'eliminazione conforme alle direttive mediante un audit supplementare.
5. Se la ditta specializzata non elimina le non conformità entro il termine convenuto e se la conformità con le direttive non viene confermata all'SES-QS-FS, l'impianto di sicurezza è considerato come "non riconosciuto". L'SES-QS-FS lo registra come "impianto di sicurezza non riconosciuto" nell'elenco degli impianti della ditta specializzata. I certificati SES rilasciati dalla ditta specializzata perdono la loro validità e la ditta è tenuta a informarne il gestore dell'impianto. Basandosi sull'elenco degli impianti notificati dalla ditta specializzata, l'SES-QS-FS designa quindi un impianto di sicurezza da sottoporre ad audit conformemente alle direttive.
6. In caso di gravi infrazioni, o di ripetuti disconoscimenti consecutivi di un impianto di sicurezza da parte dell'SES-QS-FS, quest'ultimo ne informa il Comitato. Il Comitato deciderà le misure necessarie oppure avvierà una procedura di esclusione della ditta dalla SES.

6 Entrata in vigore

Le presenti direttive tecniche entrano in vigore il 1° gennaio 2018.